

R.G. n. 18/2012



TRIBUNALE ORDINARIO  
DI TOLMEZZO

IL GIUDICE DEL LAVORO

pronunciando sul ricorso di cui all'epigrafato R.G.,

relativamente alla istanza ex art. 700 c.p.c. formulata in corso di causa da:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ ed ivi residente alla Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, per procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Fortunato Niro, Walter Miceli e Fabio Ganci, con domicilio eletto in Tolmezzo c/o l'avv.to Sarah Pesamosca

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Dirigente p.t.

AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE, in persona del Dirigente pro tempore;

e nei confronti di

\_\_\_\_\_ nata in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ docente già individuato all'ATP di Pordenone, nell'anno scolastico 2010/2011, quale destinatario della proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente e/o diverso docente che dovesse essere individuato nel corso del giudizio:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, docente in possesso di un punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente, già inserito nella graduatoria dell'ATP di Pordenone valida per biennio 2009/2011 utilizzabile, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto 2011 trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate (e successivamente congelate) nel mese di agosto 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010 e/o diverso docente che dovesse essere individuato nel corso del giudizio

- resistenti -

letti gli atti, sollecitato il contraddittorio nei confronti della società resistente, preso atto della mancata costituzione dei resistenti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dd. 3.4.2012,

#### OSSERVA

Il ricorrente ..... ha domandato, nelle more della definizione nel merito della controversia nel frattempo introdotta con contestuale ricorso ex art. 414 c.p.c., di confermare l'ordinanza n. 5140/09 emessa dal TAR Lazio, nella parte in cui si statuiva, al fine di dare esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 2819 già adottata dal medesimo organo giurisdizionale in data 18.6.2009: a) di *“assegna(re) il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale (il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avrebbe dovuto) dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento “a pettine” dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;* b) in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, (di) *nomina(re) sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale -decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni- (avrebbe provveduto) in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a. ....”;*

Lo stesso ricorrente, al riguardo, ha quindi allegato: 1) di essere stato inserito, nel biennio 2007/2009, nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Catania; 2) che, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011, aveva maturato l'interesse e la volontà di inserirsi in altra graduatoria provinciale, in particolare quella di Pordenone; 3) che, in ciò, era stato penalizzato dalle disposizioni ministeriali all'epoca introdotte e dalle normative sopravvenute, le quali avevano previsto -per il docente che si trasferiva in altra provincia- l'inserimento in coda a tutte le fasce; 4) che ne era derivato, sul punto, un estenuante contenzioso tra chi, come lui, si era visto riconoscere dal giudice amministrativo -nel corso di plurimi ricorsi d'urgenza nel frattempo avviati- il diritto al trasferimento provinciale senza preclusioni, ed il Ministero costantemente inottemperante alle sentenze del TAR - Lazio; 5) che, alla fine, nel 2011 era riuscito -tramite intervento del commissario *ad acta*- ad ottenere l'inserimento “a pettine” nella graduatoria di Pordenone, con effetto retroattivo e *pleno iure* (v. decreto del 1° giugno



2011, prot. n. 7943 adottato dal Dirigente dell'ATP di Pordenone, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009 - 2011 per la classe concorsuale AD03 - A076 Area tecnica - Professionale - Artistica); 6) che tuttavia, inopinatamente, pur trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo (v. decreto interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 4.8.2011), il posto era stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso amministrativo pendente; 6) che, nel frattempo, egli aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento nella graduatoria provinciale di Udine (triennio 2011-2014) ed era stato quindi assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "....." a ....., dove attualmente prestava servizio a far data dall'1.9.2011; 7) che, tuttavia, permaneva il suo interesse a far accertare ed ottenere la retrodatazione della propria nomina in ruolo già a decorrere dall'1.9.2010 (con riferimento alla posizione "congelata"), da ciò derivandogli effetti favorevoli sia per il trattamento economico che giuridico.

Tanto sinteticamente premesso, il ricorso appare *prima facie* fondato e va allora accolto, dovendosi riservare alla trattazione del merito, già fissata per l'udienza del 23.5.2012 con decreto apposto in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c., ogni diversa e più approfondita valutazione della questione.

Ed invero, non paiono residuare dubbi, allo stato, circa la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* dedotto dal ricorrente nella sua istanza cautelare.

Depongono, in tal senso, le ripetute -quanto inopinatamente disattese- ordinanze già adottate in materia dal TAR - Lazio e dal Consiglio di Stato nei confronti del Ministero, resistente, oltre che la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Quest'ultima, invero, ha dichiarato -ai fini che qui più rilevano- l'illegittimità dell'art. 1, comma 4-ter del D.L. 25 settembre 2009 n. 134, proprio laddove si disponeva che "*la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta(va) nel senso che, nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, (era) consentito ai docenti che ne fa(cevano) esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime*".

A tale norma, infatti, stata riconosciuta -secondo la soluzione adottata dal Giudice delle leggi- una indebita "*portata innovativa con carattere retroattivo, benché la stessa si*

proponga quale meno strumento di interpretazione autentica”, finendo essa per introdurre, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, “una disciplina eccentrica rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria.” (ibidem).

Del pari, occorre apprezzare positivamente l’elemento del *periculum in mora*.

E’ noto che, con sentenza n. 737/12 del 24.1.2012, il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo *in subiecta materia*, con conseguente perdita di efficacia dell’ordinanza n. 5146/09 del 06.11.2009 a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della predetta sentenza, ma con facoltà del giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 comma 7 del nuovo codice del processo amministrativo, di confermare la misura cautelare già concessa dal giudice amministrativo.

Orbene, l’accantonamento del posto spettante al ricorrente, così come disposto in parziale esecuzione dell’ordinanza n. 5140/09, ha impedito che, per il terzo anno consecutivo, il M.I.U.R. potesse individuare, quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, docenti graduati in posizione inferiore rispetto al ricorrente medesimo; tuttavia, per effetto della prospetta decadenza dei provvedimenti emanati dal TAR, potrebbe ora venir meno l’assetto cautelare ordinato da quell’autorità giudiziaria, con conseguente “scongelo” dei posti in ruolo accantonati e immissione in ruolo di docenti con un punteggio inferiore; ciò, con le ulteriori e conseguenti limitazioni imposte per il ricorrente dal legislatore a partire dal primo settembre 2011, sia ai fini della maturazione degli scatti retributivi di anzianità e per il maggior punteggio che ne deriverebbe in seno alla formazione delle graduatorie per la mobilità, sia perché le assunzioni disposte a decorrere dal primo settembre del 2011 hanno subito una sensibile penalizzazione in termini di disciplina giuridica ed economica rispetto a quelle precedenti.

In altri termini, il sig. .... si duole a buon titolo che, con la perdita degli effetti derivanti dall’ordinanza del TAR Lazio n. 5140/09, il resistente Ministero potrebbe individuare, quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato, il sig. ...., ossia il docente con punteggio immediatamente inferiore rispetto a quello del docente ultimo nominato con contratto dalla graduatoria del 2010, utilizzabile con effetti retrodatati all’1.9.2010.



E del resto, a conferma di quanto precede, la difesa del ricorrente ha rammentato la nota dd. 29.2.2012 del M.I.U.R., laddove si evidenzia come *“da parte sindacale, si (sia) concordemente segnalato alla dott.ssa STELLACCI (Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - N.D.R.) l'urgenza di disposizioni che sblocchino i 1.500 posti accantonati, sui 30.300 destinati ai contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2011/12, a causa dei ricorsi presentati dai c.d. “pettinisti”, che in svariati casi hanno visto l'accantonamento in loro favore addirittura di 3/4 posti su altrettante province. Il dott. Chiappetta (Direttore generale per il personale scolastico presso il Ministero - N.D.R.), intervenuto sulla questione, ha informato le OO.SS. che, per sbloccare la situazione, vista la dichiarata incompetenza da parte del Tar Lazio a decidere nel merito, in seguito alla nota sentenza della Suprema Corte, inviterà gli Uffici scolastici ad accertare quali sono gli interessati che hanno presentato ricorso al pretore (rectius - Tribunale) del lavoro competente in materia e per i quali è legittimo il suddetto accantonamento, sbloccando quindi i posti accantonati ma non rivendicati di fronte al giudice competente.”*

P.Q.M.

visti gli artt. 669-*quater*, 669-*sexies* e 669-*octies* c.p.c.,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, nelle more della definizione nel merito della presente controversia,

ORDINA


alle Amministrazioni resistenti di mantenere l'inserimento del ricorrente "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di Pordenone valida nel biennio 2009/2011, con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011, ossia "[...] *con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pieno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato [...]*";

RINVIA

alla già fissata udienza del 23.5.2012, ore 9:30, per la trattazione nel merito.

Si comunichi.

Tolmezzo 10.4.2012

  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
NAZZI IDILLIA

Il Giudice

dr. Fabio Luongo

